

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«Modifiche al codice di procedura civile» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Riforme urgenti del codice di procedura civile» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (1288)

(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
ACONE (PSI), relatore alla Commissione ... 3, 4, 5  
e *passim*

BATTELLO (PCI) ..... 12, 15, 19 e *passim*  
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e  
la giustizia ..... 3, 5, 6 e *passim*

GALLO (DC) ..... 25, 26, 27 e *passim*  
LIPARI (DC), relatore alla Commissione 10, 11, 12  
e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 10,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

«**Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie**» (164), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«**Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali**» (165), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«**Modifiche al codice di procedura civile**» (241), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«**Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione**» (427), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«**Riforme urgenti del codice di procedura civile**» (732), d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè

«**Provvedimenti urgenti per il processo civile**» (1288)  
(Seguito della discussione di un testo unificato e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori; «Modifiche al codice di procedura civile» d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori; «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; «Riforme urgenti del codice di procedura civile», d'iniziativa dei senatori Onorato e Arfè e «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 70. Ne do lettura:

#### **Art. 70.**

*(Provvedimenti cautelari)*

1. Le sezioni I, II, III e IV, del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione «Capo III. Dei procedimenti cautelari» è inserita la seguente sezione:

«Sezione I. – Dei procedimenti cautelari in generale».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 70 si riferisce ai provvedimenti cautelari. È un articolo di coordinamento in quanto si introduce una I sezione al capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Come è noto, una delle innovazioni più rilevanti riguarda l'introduzione di una disciplina generale per tutti i procedimenti cautelari. Per questo motivo si è ritenuto opportuno stabilire che le sezioni I, II, III e IV, del capo III del titolo I del libro IV del codice, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V; la I sezione è integralmente sostituita. Non ritengo che questo articolo richieda ulteriore chiosa.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 70.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura.

#### Art. 71.

*(Forma della domanda)*

Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e le parole «Capo III. Dei procedimenti cautelari. Sezione I. Dei procedimenti cautelari in generale» è inserito il seguente:

«Art. 669-bis. - *(Forma della domanda)*. - La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 71 si riferisce alla forma della domanda introduttiva nei procedimenti cautelari. Naturalmente la domanda si propone con ricorso, come stabilisce il codice vigente. Abbiamo ritenuto opportuno non recepire il secondo ed il terzo comma del testo dell'articolo 669-bis, prospettato dal primo progetto di riforma e dalla seconda bozza dei professori Proto Pisani e Verde. In sostanza tali norme prevedono che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e che la procura si debba estendere anche all'eventuale fase di riesame; inoltre che, qualora i procuratori non abbiano eletto domicilio nel comune dove ha sede l'autorità giudiziaria, alla quale si propone ricorso, il domicilio si debba intendere eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Nell'ambito del Comitato ristretto, queste norme ci sono sembrate assolutamente scontate, per cui abbiamo pensato di recepire soltanto il primo comma dell'articolo 669-bis, proposto dai professori Proto Pisani e Verde, che stabilisce che il ricorso debba essere depositato nella cancelleria del giudice competente.

Signor Presidente, questa norma non esige ulteriori considerazioni.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche su questo articolo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 71.

**È approvato.**

Art. 72.

*(Competenza anteriore alla causa)*

Dopo l'articolo 669-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-ter. - *(Competenza anteriore alla causa)*. - Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza indugio al presidente del tribunale al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 72 ha dato luogo a qualche problema. All'unisono con la bozza del Consiglio superiore della magistratura, con il progetto provvisorio di riforma e con la proposta di riforme urgenti dei professori Proto Pisani, Verde e Fabbrini, abbiamo individuato una unica competenza per i procedimenti cautelari: quella del giudice che è competente per la causa di merito. Come tutti sanno, però, il codice vigente prevede una competenza concorrente: quella del giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. Per quale motivo siamo stati favorevoli a questa *reductio ad unum*? Considerato il nesso strettissimo che abbiamo istituito - con un termine di 30 giorni - per il riesame del provvedimento cautelare da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, per l'inizio e quindi per il proseguimento del giudizio di merito, ci è sembrato che la riduzione delle competenze a quella sola del merito fosse quasi una necessità rispetto alla nuova configurazione. Certamente incontrerà disagi chi, dovendo far eseguire immediatamente un provvedimento cautelare, sarà costretto a chiederlo ad un giudice diverso da quello del luogo di esecuzione. Comunque questo disagio dipende dai criteri di competenza e la competenza si determina sulla base di criteri razionali.

Per questi motivi, ritengo che l'obiezione che è stata rivolta su questo punto, da qualche illustre studioso, possa essere superata e che questa scelta possa essere confermata: il giudice del merito è dunque l'unico giudice competente a conoscere anche della domanda cautelare. Poichè il giudice di merito può essere non soltanto un giudice ma più giudici (in quanto, come sappiamo, sono previsti fori concorrenti ed

alternativi nella competenza generale) ci potranno essere più giudici competenti nel merito: questo è un effetto riflesso della disciplina generale. Certamente se si sceglie un giudice per la domanda cautelare, si individua anche il giudice per la causa di merito successiva.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, non ho alcuna obiezione da fare ed esprimo parere favorevole.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo una mera correzione formale all'articolo 72; esattamente di sostituire all'ultimo comma la parola «indugio» con la seguente: «ritardo».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 72, con la modificazione formale proposta dal relatore.

**È approvato.**

#### Art. 73.

*(Competenza in corso di causa)*

Dopo l'articolo 669-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«669-quater. - *(Competenza in corso di causa)*. - Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Nei casi di cui al primo comma dell'articolo 274-bis, la domanda si propone al giudice istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 274-bis, provvede il presidente del tribunale solo quando il giudice istruttore in funzione di giudice unico non è stato ancora designato.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.

Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 316 del codice di procedura penale».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sull'articolo 669-quater vorrei proporre un emendamento al secondo comma, anche perchè abbiamo approvato questa norma in sede di Comitato ristretto tenendo presente l'articolo 274-bis il cui contenuto però è stato poi trasferito in un nuovo

articolo 48 della legge sull'ordinamento giudiziario; quindi, questo comma deve essere comunque modificato.

Inoltre, in relazione a quanto affermano anche gli altri progetti da cui abbiamo desunto queste norme, ritengo che non vi sia bisogno di una disposizione *ad hoc* nel caso del giudice monocratico come giudice unico, desumendosi dal fatto che non vi è altro giudice, per cui non vi è la necessità di fare una distinzione. È anche regola generale che nel caso in cui non è stato ancora designato il giudice unico la competenza cautelare non può che spettare al presidente del tribunale. Quindi, tutto sommato, questa norma sarebbe superflua. Anche nella bozza del CSM la norma non è stata inserita perchè perfettamente consona ai principi.

Per la prima parte, essendovi già la norma generale, non ci sono problemi. Quanto alla seconda parte, poichè il giudice unico non può che essere quello designato, esso è competente, altrimenti lo è il presidente del tribunale.

Pertanto, proporrei di sostituire il secondo comma dell'articolo 669-*quater* con il seguente:

«Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-*ter*».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento e all'articolo così modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, di cui ha testè dato lettura il relatore, senatore Acone.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 73 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 74.

*(Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale).*

Dopo l'articolo 669-*quater* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«669-*quinquies*. - *(Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale)*. - Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo articolo riguarda un'ipotesi particolare di competenza, cioè quella in caso di clausola

compromissoria, di compromesso o addirittura di pendenza del giudizio arbitrale. In questi casi la competenza è del giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Non mi sembra che vi siano problemi particolari.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 74.

**È approvato.**

#### Art. 75.

##### (Procedimento)

Dopo l'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-*sexies*. - (*Procedimento*). - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono raddoppiati».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo articolo riguarda il procedimento e quindi è la norma centrale della parte generale dei procedimenti cautelari.

La norma stabilisce che il giudice, sentite le parti (quindi l'ipotesi normale è che il contraddittorio debba esserci prima dell'emanazione del provvedimento), provvede anche agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, accoglie o rigetta la domanda. Ma si può verificare, e normalmente accade nei procedimenti cautelari, che l'audizione dell'altra parte possa frustrare gli effetti concreti della misura cautelare. In questo caso il giudice provvede con decreto motivato assunte, ove necessario, sommarie informazioni. In tal caso però, dopo avere emanato il provvedimento di accoglimento, fissa l'udienza di comparizione entro un termine non superiore a quindici giorni e assegna all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Tra tutti i procedimenti cautelari, questo ci è sembrato il più consono alle esigenze del diritto di difesa e del contraddittorio e anche il più adeguato alle finalità di immediatezza dell'effetto della misura cautelare, essenziale per la funzione stessa del provvedimento cautelare.

L'ultimo comma stabilisce che, nel caso di notificazione all'estero, i termini previsti sono raddoppiati.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 75.

**È approvato.**

#### Art. 76.

##### *(Provvedimento negativo)*

1. Dopo l'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-*septies*. - *(Provvedimento negativo)*. - L'ordinanza di incompetenza o di rigetto non preclude la riproposizione della domanda.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 76 contiene delle innovazioni molto importanti; esso si riferisce al provvedimento negativo: il giudice nega la tutela cautelare, cioè ritiene che non sussistano quei requisiti del *fumus* e del *periculum* che sono alla base della tutela cautelare. In questo caso il giudice emette una ordinanza di incompetenza o di rigetto che non preclude la riproposizione della domanda. Naturalmente il giudice può emettere questa ordinanza sia nel provvedimento cautelare *ante causam*, sia nel corso di giudizio. Se l'ordinanza è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente alle spese del procedimento cautelare. Il provvedimento di condanna alle spese è immediatamente esecutivo, ma è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti (che disciplinano l'opposizione ai decreti ingiuntivi) nel termine perentorio di 20 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, se questa è avvenuta in udienza, altrimenti dalla sua comunicazione.

Qualche studioso ha avanzato la preoccupazione che questo sistema possa incentivare istanze cautelari defatigatorie e a getto continuo. Il senatore Battello in un certo senso ha già risposto a questa obiezione sottolineando che si viene condannati alle spese e che quindi si rimette



qualcosa. Comunque gli studiosi hanno proposto di prevedere che l'ordinanza di incompetenza o di rigetto, non preclude la riproposizione della domanda soltanto nel caso di mutamento delle circostanze.

Signor Presidente, la norma al nostro esame non è autonoma, ma rientra in un sistema; se questo sistema viene alterato in una sua componente, diventa incomprensibile e comunque squilibrato. La proposta che è stata avanzata adegua l'istanza cautelare all'istanza di volontaria giurisdizione nel cui ambito, appunto, è prevista questa possibilità (e mi voglio riferire, per esempio, ai provvedimenti che riguardano la famiglia): riproporre l'istanza nel caso di mutamento delle circostanze di fatto. Il provvedimento cautelare invece ha natura strumentale, che non è riconoscibile ai provvedimenti volontari. Quindi, il problema dell'adeguamento della situazione di fatto è meno comprensibile rispetto alla possibilità di proporre istanze che non sono di merito (scusatemi se uso questo termine), ma sono collegate al provvedimento di merito all'interno di un procedimento.

Per questi motivi condivido la soluzione adottata dal Comitato ristretto ed esprimo parere favorevole sull'articolo 76: esso rappresenta il motivo conduttore di tutti i progetti che hanno innovato nell'ambito della materia cautelare (tranne la proposta del professor Tarzia che ha espresso le perplessità, prima da me ricordate, in ordine alla riproponibilità dell'istanza cautelare rigettata per incompetenza o per mancanza dei requisiti).

PRESIDENTE. Senatore Acone, anch'io devo manifestare qualche perplessità in ordine alla possibilità di continuare a rinnovare l'istanza (magari anche quando c'è una competenza alternativa). Questa soluzione comporta il rischio di abuso del ricorso alla tutela cautelare.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sì, ma in questo caso il giudice si deve dichiarare incompetente.

PRESIDENTE. Oppure ci può essere il rigetto.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il rigetto è un altro discorso.

PRESIDENTE. Questo sistema mi sembra abbastanza pericoloso per i motivi che ho indicato, per cui ritengo fondata la proposta del professor Tarzia. Infatti, bisogna tener presente che la condanna alle spese può non rappresentare un deterrente quando sono in gioco interessi rilevanti.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ci troviamo poi di fronte al problema del controllo. Se non viene prevista la riproponibilità, allora dobbiamo assicurare un sistema di impugnabilità.

PRESIDENTE. È previsto.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per non stabilire la revocabilità, si prevede il reclamo. Allora in questo caso bisogna considerare quale è il costo più alto che si paga.

PRESIDENTE. Sono più favorevole al reclamo.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Per quale motivo? I due aspetti sono collegati.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Perché è come se si desse un giudicato *rebus sic stantibus*. Si deve prevedere il reclamo, altrimenti come si fa a censurare il rigetto da parte del giudice?

PRESIDENTE. Il reclamo è dato nel caso di provvedimento positivo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Anche in caso di provvedimento negativo.

Questo aspetto mi preoccupa molto e lo devo dire con sincerità. Il reclamo, in base all'articolo 742, è previsto per il provvedimento di accoglimento. In questo caso si allarga molto il campo d'azione. Quindi, tra le due ipotesi preferisco la revocabilità.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo per fare una breve osservazione. Non ho nessuna preclusione nei confronti della proponibilità della istanza quando l'ordinanza sia di incompetenza, in quanto in questo caso non si è in presenza di un provvedimento sul merito. Non c'è dubbio che nel caso di incompetenza, debba essere ristabilita la riproponibilità al giudice competente e quindi la possibilità di ottenere il provvedimento. Invece, devo manifestare qualche perplessità rispetto alla ipotesi di rigetto (salvo a riflettere poi sull'eventuale impugnativa). Il nostro sistema processuale prevede un avvicendamento dei giudici e noi non dobbiamo offrire alla gente il falso modello in base al quale, a seconda del soggetto fisico a cui si rivolge, si può ottenere un provvedimento diverso. Ciò scredita la giustizia, mentre noi dobbiamo offrire in qualche modo una immagine della giustizia unitaria rispetto alle questioni che vengono prospettate.

Per questi motivi preferisco che venga introdotto un meccanismo in base al quale nel rigetto il giudice esprime una opinione che è quella della magistratura investita in quel momento della funzione giudicante e che la riproposizione possa farsi allo stesso o ad altro giudice soltanto se le condizioni siano oggettivamente mutate; preferisco questa ipotesi quale che possano esserne i costi. Quest'ultimi, infatti, sarebbero inferiori rispetto a quelli derivanti da una immagine negativa della giustizia: il cittadino si potrebbe convincere che, a seconda del soggetto fisico che amministra la giustizia, la soluzione possa essere diversa. Tuttavia devo dire che oggettivamente desta qualche preoccupazione il problema prospettato dal senatore Acone, cioè che nel caso in cui scegliessimo questa via dovremmo inevitabilmente prevedere uno strumento di impugnativa, non soltanto rispetto al provvedimento di accoglimento, ma anche rispetto al provvedimento di rigetto. Di ciò non sono affatto sicuro, perché nel nostro ordinamento non è sempre previsto il meccanismo della impugnativa.

PRESIDENTE. Mi sembra inammissibile che non ci sia un *pendant*.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. La misura cautelare del provvedimento di sequestro è di notevole gravità; quindi, non possiamo ammettere l'impugnativa soltanto nel caso di accoglimento (perchè in ipotesi a danno del soggetto debitore). Se l'abbiamo prevista per un caso, dobbiamo ammetterla per tutti gli altri casi (e ciò certamente determina un maggior costo). Però non credo che sia una soluzione peggiore di quella che avremmo rispetto ad una reiterazione indefinita perchè di fatto non avremmo la reiterazione di fronte allo stesso giudice, dal momento che evidentemente sarebbe una soluzione scontata; si aspetterebbe, ad esempio, la sua promozione o il suo spostamento, e via dicendo, e si otterrebbero tutte quelle ipotesi su cui qualche volta hanno speculato anche i giornali in certi casi di provvedimenti cautelari. Questi sono fatti piuttosto gravi che screditano il rapporto del cittadino con la giustizia.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, la disposizione al nostro esame non era stata prevista dal progetto di legge governativo. Comunque, da quanto ho ascoltato, mi sembra che il problema sia questo: se si possa riproporre una richiesta rigettata. Ritengo che vi siano tali principi di logica nel processo per cui, in via generale, non si possa riproporre una domanda rigettata. Ci possano essere casi in cui l'attore, determinando con il proprio comportamento la cancellazione della causa dal ruolo, può riproporre ad altro giudice, egualmente competente, la stessa domanda. Tuttavia, non può accettarsi e non può trovare applicazione il principio generale per cui, quando una domanda viene rigettata, la stessa domanda possa essere indeterminatamente riproposta. Diverso, invece, è il caso dell'incompetenza in quanto quest'ultima esclude un giudizio di merito sulla domanda. Quindi, la proposta di separare le due ipotesi (l'ordinanza di incompetenza non è preclusiva, mentre deve restare tale l'ordinanza di rigetto) ritengo che sia conforme ai principi del nostro ordinamento processuale ed anche alla correttezza dello svolgimento di questo tipo di procedimento.

Per quanto riguarda l'altra ipotesi avanzata dalla dottrina (progetto Tarzia) in base alla quale il giudice che dichiara con ordinanza la propria incompetenza deve pure indicare, in maniera vincolante, il giudice competente, non la ritengo accettabile in quanto darebbe luogo a più problemi rispetto a quelli che vorrebbe risolvere. Una volta che un giudice si dichiara incompetente, sarà onere e compito del ricorrente quello di individuare il giudice competente.

Un altro problema che è stato sollevato durante la discussione è quello se l'ordinanza di rigetto precluda la riproposizione della domanda. Siccome la controparte ha la possibilità di ricorrere al collegio per la convalida del provvedimento, per trovare un certo equilibrio, dovrebbe essere prevista la stessa possibilità per il ricorrente. Questo è un problema rilevante e la Commissione deve valutare come può essere risolto. Nell'attuale sistema se la richiesta viene rigettata non si ha gravame mentre, se viene accolta, si ha gravame; ciò ha una certa logica in quanto, una volta che il giudice adito rigetta una richiesta, quel provvedimento rapido ed interdittorio non può essere sostituito da un provvedimento collegiale; quando invece viene dato questo provvedi-

mento, è giusto ed è pacifico che debba poi essere convalidato nel merito.

Quindi, tenendo conto di quanto è emerso durante il dibattito, forse è opportuno separare le due ipotesi perchè l'ordinanza di incompetenza non può mai essere preclusiva di un successivo ricorso, mentre è preclusivo il rigetto.

La condanna alle spese è legittima nel caso di ordinanza di incompetenza in quanto, evidentemente, chi ha adito un giudice incompetente arreca, per ciò stesso, un danno ingiusto a colui che si è dovuto difendere di fronte al giudice incompetente (adducendo soltanto l'incompetenza). Questi sono i rilievi che mi sembra siano emersi durante il dibattito ed è questo il parere che devo esprimere a nome del Governo.

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, presento un emendamento tendente a sopprimere dal primo comma le parole «o di rigetto» e tendente ad aggiungere alla fine dello stesso primo comma le seguenti parole: «L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione della domanda per il provvedimento cautelare, salvo che si verifichino mutamenti delle circostanze».

**COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Poichè per giudicare sulla possibilità di un nuovo ricorso il giudice, prima di verificare se effettivamente vi è stato un mutamento delle condizioni, deve accertare se il ricorrente ha addotto nuovi elementi rispetto a quelli precedenti, in pratica probabilmente le differenze non sarà molta.

**ACONE, relatore alla Commissione.** Secondo me, questo diventa un provvedimento di rigetto nel merito e quindi decisivo ancorchè reclamabile come se fosse un accoglimento. Rispetto all'attuale mancanza di garanzie - e tutti lo riconosciamo; infatti, stiamo facendo una modifica legislativa - noi peggioriamo addirittura la situazione. Oggi, ad esempio, il sequestro può essere riproposto in caso di rigetto. Voi li state assimilando ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, che sono di merito e non cautelari; sono cose diverse: quella è giustizia finale, questa è giustizia strumentale legata ad un provvedimento di merito.

**BATTELLO.** Vorrei capire meglio: perchè con l'integrazione della reclamabilità continua ad avere fondamento la sua posizione, senatore Acone?

**ACONE, relatore alla Commissione.** Anzitutto il rigetto comprende anche l'incompetenza. Comunque, se si dà valore decisivo al rigetto, bisogna darlo anche all'incompetenza. Non si può fare una distinzione.

**LIPARI, relatore alla Commissione.** Però non vedo nulla di drammatico se anzitutto si effettua una distinzione quanto alla riproponibilità del ricorso tra il caso dell'incompetenza e quello del rigetto. Infatti, nel primo caso, di fronte all'istanza del soggetto che

chiede la misura cautelare, non vi è pronuncia di alcun giudice rispetto alla ricorrenza dei presupposti della procedibilità del rigetto di questa misura cautelare.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo deve postularsi per qualsiasi pronuncia di competenza. Se distinguiamo tra l'ipotesi di rigetto per incompetenza e quella di rigetto per mancanza di presupposti, dobbiamo fare questa distinzione sempre, anche nel caso di un giudizio ordinario di cognizione. Siamo di fronte ad un'insanabile contraddizione: o ritenete che sia decisorio sempre o non potete ritenere che lo sia, e se lo è sempre, o prevedete i mezzi di controllo di questo provvedimento decisorio oppure non li prevedete. Non si esce da questo.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Sarà forse una mia limitazione, ma per me le categorie giuridiche sono strumentali al risultato che si vuole conseguire, non sono «scatole preconfezionate». Ora, rispetto al risultato che si vuole raggiungere, la categoria è proprio strumentale. Però la strumentalità non è stata nemmeno presa in considerazione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ma quando si dichiara l'incompetenza è così.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Ho capito, senatore Acone, però in quel caso la soluzione finale si realizza, cioè del giudizio non si parla più, quindi semmai si dovrà risollevare. In questo caso invece è una situazione strumentale rispetto ad un giudizio che dovrà avere comunque un suo *iter* finchè rimane in piedi. Allora non considero affatto assurdo che di fronte ad una pronuncia di incompetenza si dica che si può riproporre.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il professor Tarzia, che è un maestro della materia, non ha potuto fare questa distinzione proprio perchè non è possibile farla. Non si può ritenere che questo provvedimento, a seconda dell'oggetto, possa essere decisorio o meno. Sarebbe una contraddizione stridente. Certo, se si accetta la formulazione del professor Tarzia, vi sono naturalmente alcuni rischi ad essa connessi: regolamento di competenza, reclamo, e via dicendo.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere il riferimento a nuove circostanze o nuovi profili.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Bisogna cercare una soluzione che consenta in qualche modo di saldare l'esigenza pratica rilevata, su cui convengo, con l'esigenza sistematica che, con varie argomentazioni, il senatore Acone ha prospettato.

Oggettivamente esiste, oggi come oggi, come giustamente ricordava il sottosegretario Coco, la reclamabilità rispetto alla concessione, ma non esiste la reclamabilità rispetto al rigetto. Nella prassi si verifica che le persone non la ripropongono sempre, perchè la riproposizione si fa

su motivazioni diverse o nuove. Pertanto, ritengo opportuno prevedere la reclamabilità soltanto in caso di concessione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il primo comma dell'articolo 76 potrebbe essere riformulato nel seguente modo: «L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, salvo che si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, forse è opportuno formulare il primo comma nel seguente modo: «L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, quando...».

PRESIDENTE. Va bene. Quindi: «L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare, quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Forse è meglio specificare «nuove ragioni di fatto».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Le ragioni possono essere di fatto o di diritto. Quindi, sarebbe opportuno inserire le seguenti parole: «nuove ragioni di fatto o di diritto».

PRESIDENTE. Va bene. Passiamo adesso alla votazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di inserire le parole «quando si verificano mutamenti della circostanza», anche se poi nella pratica ciò significherebbe «quando la parte ricorrente deduca l'esistenza di nuovi fatti», in base a quanto è stato evidenziato finora sulla natura di questi provvedimenti. Tuttavia, se noi aggiungiamo le parole: «vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto» allora praticamente, teoricamente e normativamente, in ogni circostanza, si può riproporre...

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Sottosegretario, è una mediazione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, non esprimo parere negativo, ma soltanto perplessità. Pertanto, mi rimetto alla Commissione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, personalmente sono favorevole al mantenimento dell'articolo 76 nel testo proposto dal Comitato ristretto. Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento al nostro esame, per tutte le ragioni che ho sostenuto durante il dibattito sull'articolo 76.

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento da lei presentato.

Devo anticipare che l'approvazione di questo emendamento non pregiudica il mutamento della norma - che esamineremo in seguito - rispetto alla quale l'impugnativa è ammissibile nel caso di provvedimento di accoglimento ed è esclusa nel caso di provvedimento di rigetto.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. Dopo aver partecipato alla discussione su questo articolo, devo dire che la soluzione prospettata mi sembra che sia la meno incongrua; inoltre, essa ci consente di realizzare l'obiettivo di non favorire la reiterabilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 669-*septies* con il seguente:

«L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 76 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 77.

##### *(Provvedimento di accoglimento)*

1. Dopo l'articolo 669-*septies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-*octies*. - *(Provvedimento di accoglimento)*. - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo articolo si riferisce al provvedimento di accoglimento. In questo caso il professor Tarzia ha fatto una proposta che mi sembra possa essere accolta: il termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito deve essere relativo soltanto all'ipotesi in cui il

giudizio di merito sia davanti al giudice italiano e non davanti al giudice straniero.

Pertanto presento, insieme al senatore Lipari, un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 669-*octies* le seguenti parole: «, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dai relatori, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 669-*octies*, le seguenti parole: «, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-*novies*».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 77 nel testo emendato.

**È approvato.**

Segue l'articolo 78. Ne do lettura:

#### Art. 78.

##### *(Inefficacia del provvedimento cautelare)*

Dopo l'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«1. Art. 669-*novies*. - *(Inefficacia del provvedimento cautelare)*. - Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dichiara, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e, quando occorre, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Si applicano gli articoli 669-*sexies* e 669-*septies*.

Il provvedimento cautelare perde altresì ogni sua efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;



2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 78 riguarda l'inefficacia del provvedimento cautelare. È una norma di grande valore storico e posso dire che, in questo caso, noi stiamo facendo una rivoluzione nel nostro ordinamento. È la ragione fondamentale per la quale abbiamo proceduto ad una riforma dei provvedimenti cautelari; abbiamo eliminato la barbarie di un provvedimento cautelare che cadeva nel nulla soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto nel merito. Abbiamo legato, invece, questa inefficacia ad una sentenza di rigetto di primo grado, ancorchè non passata in giudicato, sentenza nella quale venga dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento cautelare era stato concesso. Questa norma è molto importante anche perchè il giudice, quando dichiara l'inefficacia, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Come la dottrina ha rilevato, rende possibile una serie di provvedimenti che servono ad eliminare gli effetti dannosi provocati dal provvedimento cautelare concesso senza la necessaria accortezza dal giudice e comunque richiesto quando il soggetto non ne aveva il diritto, oppure se si è estinto il processo di merito. Quindi, a mio avviso, si tratta di una norma della massima importanza e come relatore vorrei esprimere particolare soddisfazione per averla introdotta tra queste misure urgenti per il processo civile.

L'unica osservazione che vorrei fare riguarda il secondo comma di questo articolo. Adesso infatti si pone nuovamente il problema di prima perchè in effetti il procedimento è sempre uguale sia se si conclude con il rigetto che con l'accoglimento dell'istanza cautelare. Dovremmo aggiungere - come suggerisce il professor Tarzia - la reclamabilità del provvedimento. Si deve avere la possibilità di controllare se il giudice non si è sbagliato a dichiarare l'inefficacia. Per la verità, vi è un'alternativa alla reclamabilità ed è quella data dalla bozza Fabbrini-Proto Pisani-Verde. Ora dobbiamo effettuare una scelta: la reclamabilità o questo giudizio diversificato a seconda che vi sia o meno contestazione. Francamente ritengo che quest'ultima ipotesi sia più adeguata perchè, se non c'è contestazione, non è neanche necessario il reclamo, quindi questo controllo successivo; se c'è contestazione, allora vi è la sentenza però provvisoriamente esecutiva per cui il provvedimento cautelare perderà efficacia comunque, e naturalmente poi sarà colui che vuole continuare questa azione che andrà avanti in un giudizio contenzioso.

Ripeto, dobbiamo scegliere tra queste due ipotesi; certo non possiamo lasciare il testo così com'è. Mi permetto comunque di far rilevare che l'ipotesi proposta dal progetto Fabbrini-Proto Pisani-Verde è preferibile al reclamo perchè esclude tutti quei casi in cui, non essendoci contestazione, non si ha neppure il reclamo.

Proporrei pertanto di introdurre la previsione per cui, in caso di contestazione, l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha

emesso il provvedimento cautelare deciderà con sentenza provvisoriamente esecutiva. Propongo, pertanto, di sostituire il secondo comma con il seguente:

«In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-*decies*».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con quale provvedimento interviene il giudice quando non c'è contestazione?

ACONE, *relatore alla Commissione*. Con ordinanza: per vedere che non c'è contestazione deve convocare le parti. Possiamo aggiungere prima della parola «dichiara», le parole «convocate le parti con decreto in calce al ricorso».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Con l'aggiunta testè proposta, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 669-*novies*, di cui ha dato lettura il senatore Acone.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 78 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 79.

*(Revoca e modifica)*

1. Dopo l'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

4 «Art. 669-*decies*. - *(Revoca e modifica)*. Nel corso dell'istruzione il giudice della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Occorre soltanto chiarire il motivo per cui non è stata usata l'espressione «giudice istruttore». Forse

potremmo prevedere una modifica in tal senso per evitare il rischio che si intenda parlare del collegio.

BATTELLO. Sugerirei di lasciare la norma così com'è.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vi leggo cosa dice Tarzia: «La formula "giudice della causa di merito" nel primo comma appare equivoca. Perché non parlare del giudice istruttore ed eventualmente del collegio di istruzione di appello, se l'istruzione si svolge davanti a lui?». A parere del relatore quest'ultima proposta è tautologica, dato che non può essere altro giudice. Nel corso dell'istruzione, l'unica ipotesi di diversificazione di soggetti si verifica quando c'è riserva di collegialità. Quando non c'è il collegio è chiaro che il giudice unico è sempre il giudice istruttore.

PRESIDENTE. È così anche all'articolo 28.

ACONE, *relatore alla Commissione*. C'è poi un'altra osservazione relativa alla modifica o alla revoca del provvedimento cautelare mediante ordinanza. Penso si debba specificare che la norma riguarda anche un provvedimento emesso anteriormente alla causa. Dal testo del Comitato ristretto si potrebbe desumere che i provvedimenti emessi in corso di causa sono revocabili e modificabili mentre quelli emessi *ante causam* non lo sono. Parlo dei provvedimenti positivi di accoglimento. Propongo pertanto un emendamento tendente ad aggiungere prima delle parole: «della causa di merito» la parola: «istruttore» e ad aggiungere, dopo la parola: «cautelare» le seguenti: «, anche se emesso anteriormente alla causa,».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del relatore al comma 1 dell'articolo 669-*decies*.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 79, quale risulta nel testo emendato.

**È approvato.**

Propongo una breve sospensione. Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,40 e sono ripresi alle ore 12,20.*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Sottocommissione. Passiamo all'esame dell'articolo 80. Ne do lettura:

Articolo 80.

(Cauzione)

1. Dopo l'articolo 669-*decies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-*undecies*. - (Cauzione). - Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il

giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni».

LIPARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole all'approvazione dell'articolo 80, nel testo proposto dal Comitato ristretto. Con il provvedimento di accoglimento o di conferma, ovvero con il provvedimento di modifica, il giudice potrà imporre all'istante - valutata ogni circostanza - una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 80.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura.

#### Art. 81.

1. Dopo l'articolo 669-*undecies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-*duodecies*. - (*Attuazione*). - Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 81 riguarda l'attuazione delle misure cautelari. Tutti sappiamo che c'è grande incertezza giurisprudenziale in riferimento al modo di attuazione dei provvedimenti cautelari; che si parla di esecuzione processuale (per non dire che si tratta di esecuzione forzata) e che c'è tutta un'opera creativa della giurisprudenza tendente a stabilire i modi e le forme attraverso le quali si possono attuare i provvedimenti cautelari.

Onorevoli senatori, noi dobbiamo decidere se sia opportuno o meno dettare una disciplina a tale proposito. Una volta stabilito che è opportuno farlo, dobbiamo vedere quale debba essere tale disciplina. In sostanza, il legislatore, in questo momento, vuole dare un aiuto alla giurisprudenza oppure vuole lasciare alla libera formazione di un diritto vivente, di un diritto giurisprudenziale, la soluzione di questo problema? Nel momento in cui riusciamo a superare questo primo problema (ed è per questo motivo che abbiamo mantenuto una riserva di riesame su

questo articolo in Commissione) dobbiamo decidere se la formulazione dell'articolo sia la più soddisfacente.

Con l'articolo 81 abbiamo stabilito che si applicano gli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili (cioè le norme sull'esecuzione forzata) per l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro. Per l'attuazione delle altre misure cautelari (aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare) non abbiamo dettato una vera e propria disciplina, ma abbiamo lasciato al giudice, che ha emanato il provvedimento cautelare, la facoltà di determinare le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà e contestazioni, di dare con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. In sostanza, la soluzione che abbiamo adottato è una soluzione a metà. Quindi, bisogna valutare se sia opportuno dettare una disciplina anche per gli altri modi di attuazione delle misure cautelari che noi lasciamo determinare dal magistrato.

La norma che abbiamo approvato in sede di Comitato ristretto ha tenuto conto di tutto quello che hanno suggerito i quattro progetti ai quali spesso ho fatto riferimento durante la discussione (il disegno di legge dei senatori Onorato e Arfè, il progetto provvisorio di riforme urgenti del processo civile redatto dai professori Fabbrini, Proto Pisani e Verde, la bozza del Consiglio superiore della magistratura e quella di Magistratura democratica). Nulla, invece, disponeva a tale proposito il progetto di legge governativo.

A proposito di tale questione il professor Tarzia ha sottolineato che in effetti questo problema esiste, cioè che c'è questa grande incertezza. Il suggerimento che il professore ci dà è quello di estendere le norme sull'esecuzione forzata anche al di là dell'esecuzione per obbligazioni di somme di denaro e quindi anche per gli obblighi di consegna, di rilascio, di fare e non fare. In sostanza, suggerisce di applicare la disciplina dell'esecuzione forzata, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari; naturalmente non ci sarebbero alcune formalità, come la notificazione del precetto che ai procedimenti cautelari è assolutamente estranea. Specifica poi che la soluzione contraria sarebbe quella che noi abbiamo adottato, cioè quella di lasciare al giudice, in sede di attuazione, la facoltà di forgiare questi provvedimenti. Ciò potrebbe dar luogo, osserva il professore, ad una serie di licenze da parte del giudice e potrebbe rappresentare una previsione poco risolutiva del problema. Per il professor Tarzia una formula intermedia, una clausola di carattere generale potrebbe essere quella di stabilire che il giudice «determina le modalità di attuazione nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti e dei terzi» (in sostanza questa sarebbe una clausola di salvaguardia). Quindi, consiglia di aggiungere all'articolo 81, dopo le parole: «ne determina anche le modalità di attuazione», le seguenti parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti e dei terzi». Queste sono le perplessità manifestate dal professor Tarzia.

Signor Presidente, noi potremmo anche non prevedere questo articolo nell'ambito del provvedimento al nostro esame, perchè tutto sommato, oggi come oggi, si è sviluppato un rilevante dibattito nell'ambito della giurisprudenza e della dottrina anche se non è prospettabile una soluzione come definitiva; quindi potremmo anche evitare di impegnarci sul problema. Tuttavia, ritengo che il legislatore

debba dare un aiuto ed indirizzare in un certo senso la giurisprudenza. Pertanto, nonostante le obiezioni che sono state rivolte, ritengo che la formulazione che abbiamo adottato sia abbastanza garantista.

**PRESIDENTE.** Ritengo che la soluzione che abbiamo adottato sia congrua, anche rispetto alla varietà di contenuto del provvedimento cautelare. Mi sembra opportuno lasciare al giudice, in relazione alle varie fattispecie, la facoltà di stabilire le modalità di attuazione (soprattutto nel caso di misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare o non fare, in quanto ci si può trovare di fronte a casi infiniti). Inoltre, ritengo che questa sia una norma positiva anche in riferimento all'ultima osservazione del professor Tarzia. Infatti, quando stabiliamo che il giudice «ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti» vuol dire che il giudice non può che decidere tenendo conto dei diritti fondamentali delle parti.

**COCO**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche io esprimo parere favorevole su questo articolo.

**BATTELLO.** Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che sono favorevole all'approvazione dell'articolo che, soprattutto con la seconda parte, offre una soluzione di flessibilità per le misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, di rilascio, di fare o non fare, che rappresentano a volte un problema rilevante. Mi voglio riferire soltanto ai provvedimenti urgenti che riguardano, per esempio, il diritto di visita di un genitore al minore; l'esecuzione di questo diritto ha dato luogo ad enormi problemi. Siccome, in questo articolo, viene prevista una flessibilità, debbo dichiararmi favorevole ad esso.

Mantengo invece perplessità per quanto riguarda la soluzione data all'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro perchè in pratica, richiamando gli articoli 491 e seguenti, con una norma diamo crisma ad una giurisprudenza che non è assolutamente dominante ed univoca. Tuttavia, avendo seguito l'intero dibattito e salvo ciò che riterrà l'altro ramo del Parlamento, acconsento anche a questa parte.

**ACONE**, *relatore alla Commissione*. Vorrei soltanto fare una considerazione in relazione al suggerimento di aggiungere le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali delle parti e dei terzi», sostanzialmente tautologica. Certamente è giusto che anche nell'esecuzione dei provvedimenti cautelari il giudice debba rispettare i diritti delle parti e dei terzi. Anche in altre ipotesi, come nel caso di provvedimenti che interdicono una certa attività, non è un problema di poco conto stabilire il punto di discriminazione al di là del quale vi è lesione dei diritti fondamentali delle parti e dei terzi. Ma, a mio avviso, questo è comunque un motivo che deve essere dedotto dalle parti e dai terzi e che indubbiamente rende illegittimo il provvedimento esecutivo emesso dal giudice per la misura cautelare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 81.

**È approvato.**

Art. 82.

*(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)*

1. Dopo l'articolo 669-*duodecies* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-*terdecies*. - *(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)*. - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma. Il reclamo si propone alla Corte d'appello quando il provvedimento cautelare sia stato da questa emesso.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 82 è l'ultima norma importante; esso prevede il reclamo contro i provvedimenti cautelari. Il procedimento adottato dovrebbe essere ricollegato anche alla norma che abbiamo modificato in materia di provvedimenti negativi. A mio avviso, comunque, non va modificato per questo verso perchè, avendo inserito il riferimento a ragioni di fatto o di diritto, non vi è necessità di prevedere reclamo.

La norma del reclamo è mutuata dalla bozza del Consiglio superiore della magistratura; gli altri progetti introducono invece la richiesta di riesame.

PRESIDENTE. La differenza è sostanzialmente tra la richiesta di riesame e il reclamo. Poi vi sono norme di carattere procedurale, e noi abbiamo previsto che il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il problema semmai è che si propone alla stessa corte che ha emesso il provvedimento.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente, ma a parte questo, stiamo lavorando in un settore in cui, come sapete, e ne abbiamo parlato anche ieri, versandosi in materia di diritti, le forme camerale sono tollerate dalla giurisprudenza e non sono comunque quelle che dovrebbero essere. Tuttavia, oggi questo ampliamento dell'area di incidenza dei provvedimenti di volontaria giurisdizione sta avendo una serie di conferme; adesso stiamo estendendo anche alla materia cautelare il rito camerale. Il problema del controllo viene a porsi in relazione alla diversità dell'organo. Adesso abbiamo bisogno della terza garanzia, della possibilità di controllo da parte di un organo diverso dell'operato di un giudice che ha emesso il provvedimento. Questo accade ovviamente nel corso del giudizio di primo grado perchè

in effetti il reclamo si propone al tribunale. Qui si dice che non ci sarebbe diversità di organo perchè il tribunale sarebbe lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, così come la Corte d'appello sarebbe lo stesso giudice del provvedimento. Allora ci viene suggerito di modificare la norma dicendo che contro i decreti del tribunale il controllo deve essere della Corte d'appello, mentre a controllare quest'ultima deve essere addirittura la Corte di cassazione.

Ognuno di voi avverte immediatamente l'assonanza con il sistema delle impugnazioni che viene qui sostanzialmente richiamato anche se con forme procedurali diverse. Una garanzia minima c'era nella bozza allegata al parere del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura infatti diceva che del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Dovremmo quindi introdurre nella norma almeno una clausola di salvaguardia. Ci venne però detto dal Ministero che bisognava tenere conto dei tribunali minori e questo ci pose nella condizione di tener conto anche dell'aspetto pratico del problema. Ritengo, ad ogni modo, che si possa ripristinare almeno il modello proposto dal Consiglio superiore della magistratura.

**PRESIDENTE.** La Corte d'appello non può emettere provvedimenti cautelari in altro modo che collegialmente, dato che funziona collegialmente.

*ACONE, relatore alla Commissione.* Sono del parere di adottare la formulazione suggerita dal Consiglio superiore della magistratura, il che significa introdurre un secondo comma.

**PRESIDENTE.** Rimane il problema del piccolo tribunale con un solo collegio.

*ACONE, relatore alla Commissione.* Non possiamo farci carico in sede legislativa di problemi organizzatori: chiameranno un vice pretore. Semmai il problema resta per la Corte d'appello per la quale però questi reclami sono più rari, così come i provvedimenti cautelari. Non ci sarebbe la diversità d'organo: dovremmo stabilire che di essa non deve far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

**PRESIDENTE.** No, perchè lo ha emesso sicuramente la Corte d'appello. Potremo dire che il reclamo deve essere proposto ad altra sezione della Corte d'appello stessa o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina. Potrebbe essere la soluzione, considerato che si tratta di casi limite, assai rari.

*ACONE, relatore alla Commissione.* Del resto è difficile che una Corte d'appello non abbia almeno due sezioni.

**PRESIDENTE.** C'è il caso della sezione distaccata.



ACONE, *relatore alla Commissione*. In quel caso si va alla sezione centrale.

BATTELLO. Nel codice di procedura penale si prevede che il giudice non possa partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso, nè al giudizio di rinvio e questo "taglia la testa al toro". C'è nel codice di procedura civile qualcosa di analogo?

ACONE, *relatore alla Commissione*. È nell'ordinamento giudiziario. C'è il caso dell'astensione e ricusazione.

Comunque qualsiasi Corte d'appello ha almeno due sezioni, una civile e una penale.

In conclusione propongo di sostituire alle parole: «Il reclamo si propone alla Corte d'appello quando il provvedimento cautelare sia stato da questa emesso» le altre: «Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale, si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina». Questo periodo potrebbe divenire il secondo comma dell'articolo 669-terdecies.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Acone, di cui è stata data testè lettura.

**È approvato.**

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, c'è un ultimo problema che dobbiamo considerare: se dare effetto sospensivo al reclamo. Questo problema è già stato sollevato da qualche autorevole collega che ha sottolineato che un potere di sospensione, in via d'urgenza, da parte del giudice del reclamo potrebbe mitigare la violenza di un provvedimento cautelare, talvolta emesso anche senza contraddittorio e successivamente confermato.

Un potere sospensivo da parte del giudice del reclamo presenta alcuni risvolti negativi: per esempio, può paralizzare (nel momento in cui si procede al reclamo) l'effetto del provvedimento cautelare. Il professor Tarzia ha suggerito la formula della via d'urgenza da parte del giudice, quando si sia in presenza di effetti molto gravi. A mio avviso, se vogliamo considerare tale ipotesi, lo dobbiamo fare in maniera ristretta, cioè in modo da attuare l'eventuale sospensione soltanto per gravissimi motivi. Quindi, sarebbe opportuno trovare una formula restrittiva al massimo e non automatica della sospensione.

PRESIDENTE. In base alla disciplina che abbiamo previsto, il provvedimento deve essere confermato udite le parti. In sostanza, quindi, anche il provvedimento emesso senza contraddittorio, deve essere confermato in una udienza in cui siano state convocate le parti.

GALLO. Signor Presidente, possiamo portare i venti giorni a dieci, come propone la bozza del Consiglio superiore della magistratura.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sono state avanzate alcune proposte da parte di Magistratura democratica e dei professori Fabbrini, Proto Pisani e Verde, però sempre nell'ambito della richiesta di riesame e non del reclamo. I professori Fabbrini, Proto Pisani e Verde hanno proposto la seguente formulazione: «L'esecuzione del provvedimento cautelare è sospesa durante il termine per proporre richiesta di riesame e durante il giudizio su di essa, salvo che il giudice l'abbia dichiarata esecutiva nonostante la richiesta di riesame in considerazione della irreparabilità del pregiudizio che potrebbe verificarsi durante il tempo necessario per il riesame». Quindi, in questo modo, alla richiesta di riesame viene dato effetto sospensivo automatico, salvo il caso in cui il giudice l'abbia dichiarata esecutiva.

GALLO. Signor Presidente, possiamo accogliere l'ipotesi della irreparabilità del pregiudizio, ma la regola dovrebbe essere quella della non sospensione.

PRESIDENTE. Il mio orientamento è negativo. Il procedimento è sufficientemente garantista: non esiste più, per esempio, il sequestro conservativo *inaudita altera parte* o il provvedimento cautelare *inaudita altera parte*.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo previsto un procedimento di reclamo estremamente rapido, come si evince dall'ultimo comma che recita: «Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare». Quindi, tale sospensione dovrebbe operare praticamente in un tempo abbastanza ristretto, dal momento che il reclamo si deve proporre nel termine di dieci giorni...

GALLO. Sarebbe opportuno prevedere un termine di quindici giorni.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetto di osservare che i cinque giorni che guadagniamo e che sottraiamo alla meditazione del collegio non incidono sull'esigenza della sospensione evidenziata dal professor Tarzia. O la sospensione è immediata oppure il fatto che l'ordinanza venga pronunciata entro 15 o 20 giorni non ha più rilievo (anche se talvolta può averlo). Pertanto abbiamo due possibilità: o ci orientiamo verso una sospensione per irreparabile pregiudizio oppure per gravissimi motivi...

PRESIDENTE. Chi lo decide?

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il collegio.

PRESIDENTE. Quindi, ci sarebbero due fasi.

GALLO. Signor Presidente, proprio tenendo conto della prima fase, in cui si procede all'audizione delle parti e quindi si realizza il

contraddittorio, sarebbe opportuno prevedere che la sospensione sia circoscritta al «sopravvenuto irreparabile pregiudizio» (cioè qualcosa di cui non si era potuto tener conto nella prima fase del contraddittorio). In questo modo si profilerebbe una sospensione in termini ragionevoli.

PRESIDENTE. Dopo l'udienza di convalida?

GALLO. Esatto.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sarebbe opportuno specificare che il reclamo non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento; tuttavia, la sospensione dell'esecuzione potrebbe essere disposta con ordinanza (eventualmente subordinandola al pagamento di una congrua cauzione) quando, per motivi sopravvenuti, il provvedimento impugnato arrechi grave danno.

Propongo pertanto il seguente emendamento volto ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto, ora, ai voti l'articolo 82 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 83.

*(Ambito di applicazione)*

1. Dopo l'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 669-quaterdecies. - *(Ambito di applicazione)*. - Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonchè, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una norma di coordinamento tendente sostanzialmente a stabilire che le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i provvedimenti cautelari, fatta eccezione per i provvedimenti di istruzione preventiva, per i quali si applica soltanto l'articolo 669-septies. Questo perchè il provvedimento d'istruzione preventiva, pur avendo una natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito e non possiamo istituire per questo tipo di provvedimenti lo stesso regime adottato per gli altri.

GALLO. L'avverbio «altresi» mi sembra superfluo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. No, perchè indica che l'articolo in questione si applica per i provvedimenti di istruzione preventiva.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla formulazione adottata dal Comitato ristretto con l'articolo 83.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 83.

**È approvato.**

#### Art. 84.

*(Esecuzione del sequestro conservativo di mobili)*

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Tale articolo si riferisce all'esecuzione del sequestro conservativo. È stato eliminato il giudizio di convalida del sequestro, così abbiamo dovuto riformulare il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile mediante l'articolo sottoposto alla vostra attenzione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole a tale modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 84.

**È approvato.**

#### Art. 85.

*(Forma dell'istanza)*

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-ter».

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 85 riguarda la forma dell'istanza nei procedimenti di denuncia di danno temuto o di nuova opera. Con esso si coordina la normativa a quanto previsto nel nuovo articolo 669-ter a proposito della competenza.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 85.

**È approvato.**

#### Art. 86.

*(Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)*

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Quanto detto per il precedente articolo vale anche per questo che si riferisce ai procedimenti possessori. Anche in questo caso si fa riferimento alla disciplina generale dettata dagli articoli 669-bis e seguenti.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche in questo caso il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 86.

**È approvato.**

#### Art. 87.

*(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)*

1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.

La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questo articolo riguarda l'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile, che è norma di ordinamento in quanto fa riferimento al modo diverso con il quale viene introdotta la causa nel giudizio di cognizione.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è a favorevole alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 87.

**È approvato.**

#### Art. 88.

*(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi)*

1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 113. - *(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi)*. - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano».

«Art. 114. - *(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)*. - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Con questo articolo vengono sostituiti gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Dell'articolo 113 abbiamo discusso ieri quando abbiamo esaminato la norma corrispondente che riguarda la determinazione dei giorni delle camere di consiglio e la composizione dei collegi. Mi sembra che nel complesso la nuova proposta si illustri da sè.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 88.

**È approvato.**

Art. 89.

*(Determinazione dei giorni d'udienza)*

1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Questa disposizione riguarda il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che viene coordinato per quanto riguarda la determinazione dei giorni in cui debbono tenersi le udienze.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 89.

**È approvato.**

Art. 90.

*(Appello contro la sentenza di estinzione del processo)*

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - *(Appello contro la sentenza di estinzione del processo)*. - Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Anche questa modifica riguarda le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in

particolare l'articolo 130, che viene sostituito integralmente. Esso riguarda l'appello contro la sentenza di estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o nel caso previsto dall'articolo 630. Il compito di autorizzare le parti a presentare memorie, a fissare i termini e a provvedere con la sentenza è ora affidato al collegio e non più al giudice istruttore.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 90.

**È approvato.**

#### Art. 91.

*(Procedimento in camera di consiglio)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375, quarto comma, del codice».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo articolo è coordinato all'articolo 375 del codice di procedura civile, approvato ieri in Commissione; esso si riferisce al procedimento in camera di consiglio e tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 91.

**È approvato.**

#### Art. 92.

*(Esecuzione sui beni sequestrati)*

1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo al nostro esame modifica una norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In particolare esso tende a modificare il



primo comma dell'articolo 156 che si riferisce all'esecuzione sui beni sequestrati.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 92.

**È approvato.**

#### Art. 93.

*(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)*

1. Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 156-bis. - *(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)*. - Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 93.

**È approvato.**

#### Art. 94.

*(Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni)*

1. Il terzo comma dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 94.

**È approvato.**

Onorevoli senatori, ricordo che l'articolo 95 del testo elaborato dal Comitato ristretto è stato soppresso a seguito dell'approvazione di un nuovo testo dell'articolo 28.

Propongo di rinviare il seguito della discussione. Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,30.*